Andreso

IPOTESI DI

Accordo collettivo provinciale integrativo del c.c.n.l. 20 maggio 2004

In Alessandria, addì 31 maggio 2006

tra

il Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria rappresentato dal Presidente Geom. Franco Osenga e dal Vice Presidente Ing. Roberto Mutti preposto ai rapporti sindacali e con la partecipazione dell'Ing. Giovanni Andrea Pesce e con l'assistenza del Direttore Dott. Luigi Tosi e del Rag. Marco Massone;

La Associazione Libera Artigiani - Confartigianato - rappresentata dal Presidente Comm. Valerio Bellero e con l'assistenza del Direttore Rag. Flavio Arlenghi e della Sig.ra Marinella Minetti;

La Unione Provinciale Artigiani - C.N.A. - rappresentata dal Presidente Giovanni Giordano e con l'assistenza del Direttore Dott. Marco Bologna;

e, in ordine alfabetico,

La Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale di Alessandria, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Roberto Soressi, dal Sig.;

La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - Sindacato Provinciale di Alessandria, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Silio Simeone, e dal Sig.;

La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. rappresentate dal Segretario Generale Sig. Adelchi Puozzo e dal Sig.e dai componenti della Segreteria Porvinicale Sig. Gianluca Carrega, Massimo Cogliandro, e dai componenti della delegazione trattanteSig. Salvatore Stranieri e Fe Bakkali Mohammed;

- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 ed in particolare l'art. 38 del contratto medesimo,

si sottoscrive la presente ipotesi di accordo collettivo provinciale di lavoro, integrativo, per la ricognizione, per le materie espressamente deferite alla competenza delle Associazioni Sindacali Territoriali, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse.

Le parti contraenti si danno atto reciprocamente che anche la presente ipotesi di accordo provinciale di lavoro (con gli allegati Regolamenti), integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, ha come presupposti essenziali e costitutivi il rispetto formale e sostanziale della "premessa" al detto contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, nel senso che entrambe le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo ed il CCNL di cui esso è parte integrante, per tutto il periodo di relativa validità.

ET B

Ipotesi-

Tutto quanto premesso si conviene e si sottoscrive quanto segue:

- 1. Sistema di informazione e mercato del lavoro: integrazione (All.1).
- 2. L'Elemento Economico Territoriale (All. 2).

La normativa di riferimento, secondo le indicazioni contenute nel suddetto allegato, verrà definita e coordinata in sede di stesura del testo definitivo dell'accordo provinciale che recepirà le presenti indicazioni.

- 3. Sono acquisiti per la stesura definitiva dell'accordo provinciale integrativo del c.c.n.l. 20 maggio 2004 i seguenti allegati:
 - Mensa (All. 3);
 - Ferie (All. 4);
 - Contributo per anzianità professionale edile APE (All. 5);
 - Trasferta (All. 6).
- 4. Si danno atto le parti che, in base alle disponibilità finanziarie accertate nella gestione della Cassa Edile, si procederà con separato accordo ad una valutazione ed eventuale adeguamento delle prestazioni extracontrattuali erogate dalla Cassa Edile, entro il 30 settembre 2006.
- 5. Le parti si impegnano a pervenire entro il mese di luglio 2006 alla stesura dell'accordo collettivo provinciale procedendo alle modifiche e/o integrazioni dell'articolato contrattuale, di cui al verbale di ricognizione e norme integrative del precedente accordo collettivo 10 gennaio 2003, secondo quanto concordato dalla presente ipotesi di accordo e in armonia con le conseguenti determinazioni assunte.

Letto, confermato, sottoscritto

COLLEGIO COSTRUMORI EDILI

L'ASSOCIAZIONE LIBIERA ARTIGIANI

Confartigianato

L'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI

C.N.A.

Jolelly Chess

A Mh

Hen ily

Ipotesi-

ISTITUZIONE DEL SISTEMA EDILE

L'analisi delle funzioni e dell'organizzazione attuale degli Enti paritetici bilaterali : Cassa Edile, Scuola Edile, CPT, richiede, alla luce delle emergenti attribuzioni di legge e di sviluppo dei compiti contrattualmente previsti, un intervento di razionalizzazione dell'uso delle risorse all'interno del sistema, nonché una riprogrammazione delle funzioni comuni (spese generali e servizi compatibili) oltre ad un riordino sistematico degli Organi dell'amministrazione.

Le dette funzioni potranno essere, inoltre, meglio organizzate all'interno di un luogo di lavoro comune la cui localizzazione indirizzi ad una specifica identificazione con miglioramento della funzionalità e operatività di tutti i servizi destinati alla categoria.

L'edificio dovrà strutturarsi anche attraverso la rappresentazione di elementi emblematici nel campo della sostenibilità edilizia, in modo da porsi come riferimento positivo e innovativo anche nello sviluppo delle nuove tematiche ambientali e del risparmio energetico.

In questo quadro si potrà inserire la futura costituzione di una società di gestione dei servizi commerciali istituzionali di tutto il sistema e di coordinamento delle funzioni espletate.

Si darà vita al contributo unico di gestione del Sistema Edile che consisterà nel versamento all'Ente Sistema Edile di un unico contributo per la gestione del funzionamento dei Settori contrattualmente previsti.

Il bilancio finanziario del Sistema Edile, che consoliderà la gestione complessiva dei Settori, avrà cura di evidenziare e garantire gli istituti contrattualmente previsti dagli accordi delle parti sociali.

Si danno atto le parti che i suddetti intenti programmatici potranno essere realizzati anche in fasi diverse, alla luce delle necessarie verifiche in ordine alla fattibilità legale ed esecutiva del progetto, fermo l'obiettivo di dare corso preliminarmente alle verifiche su:

- 1. luogo comune dell'edilizia "Palazzo dell'Edilizia" che ospiti i tre Enti paritetici;
- 2. intervento di ristrutturazione dell'edificio Scuola Edile al fine dell'attuazione del punto 1;
- 3. applicazione di linee edilizie informate ai concetti della sostenibilità ambientale.

Alla luce dei citati intenti verrà programmata organicamente:

1. la valutazione delle linee organizzative necessarie per la razionalizzazione della gestione del sistema edile immediatamente applicabili;

Jo Man Sulland

- 2. la individuazione delle funzioni degli organi dei tre Enti del sistema edile che possono essere immediatamente unificate anche attraverso le autonome deliberazioni degli organi degli Enti paritetici esistenti;
- 3. la determinazione dei contenuti comuni afferenti alla gestione di ciascun Ente di immediata applicazione esecutiva.

MERCATO DEL LAVORO

L'istituzione dell'Osservatorio per la sicurezza dei cantieri edili e il controllo del lavoro nero, scaturita con la firma del Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore edile avvenuta il 9 luglio 2004 presso la Prefettura, non ha prodotto i risultati che le parti auspicavano in ordine alla puntuale rilevazione dei dati sugli appalti pubblici e sui lavori privati dai quali attingere le necessarie informazioni fondamentali alla vigilanza e al contrasto della irregolarità.

Alla luce dei suddetti risultati, si danno atto le parti che gli investimenti finanziari e nelle risorse umane riconducibili al Sistema Edile, fermi i propositi, la volontà e le comuni intenzioni di perseguire nella diuturna opera e nell'impegno nel contrasto del lavoro irregolare nonché nella massima considerazione dei temi afferenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, verranno riconsiderati nell'ambito di un franco confronto con le Amministrazioni Locali e le istituzioni coinvolte dal protocollo d'intesa con il necessario coordinamento e stimolo della Prefettura.

M. M

Mirch 1

Jeni Ci

Mal

Art. 6 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

INDENNITA'TERRITORIALE Di SETTORE Paga base oraria

Agli operai il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004 e dalle presenti norme integrative devono essere corrisposti gli importi di retribuzione minima oraria, comprensivi dei minimi di paga base previsti dall'art. 11 del richiamato contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004.

Elemento Distinto della Retribuzione

Per procedere ad una semplificazione delle tabelle retributive l'Elemento Distinto della Retribuzione – E.D.R. – è stato sommato, con l'accordo collettivo provinciale 10 gennaio 2003, nelle caselle che riportano i singoli dati della ex Indennità di Contingenza e viene computato per tutti gli istituti contrattuali per i quali rileva la suddetta Indennità di Contingenza.

PREMIO DI RISULTATO

Elemento Economico Territoriale

Visto l'accordo nazionale 23 marzo 2006 che dà attuazione ai disposti dell'art. 38 lettera d) e dell'art. 46 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, e tenuto presente quanto dettato dall'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n.135, l'Elemento Economico Territoriale è determinato tenendo conto di detti fini alla luce altresì della circolare INPS 18 dicembre 1998, n. 260, punto 1.

La determinazione annuale dell'Elemento Economico Territoriale, essendo finalizzata all'utilizzo della decontribuzione per il relativo importo, deve essere, di conseguenza, correlata agli andamenti del settore nella provincia di Alessandria ed ai suoi risultati sulla base degli incrementi e/o decrementi corrispondenti ai parametri economici di seguito indicati e che sono riferimento, nella provincia di Alessandria, agli incrementi di produttività, di qualità e di competitività richiesti dal c.1 dell'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n.135.

I parametri a cui fare riferimento per l'erogazione e la determinazione dell'Elemento Economico Territoriale verranno definiti con separato accordo.

Per il periodo di vigenza del presente accordo, il valore dell'E.E.T. da **riconoscersi** è determinato, con apposito accordo sindacale, entro il mese di dicembre di ogni anno a valere per l'anno in corso .

La determinazione del valore dell'E.E.T. avverrà in sede di specifici incontri, da tenersi entro il 31 dicembre, con la valutazione dell'andamento del settore raffrontando, di norma, i risultati dei parametri succitati del periodo 1° ottobre / 30 settembre dell'anno in corso con quelli definiti con riferimento alla media del triennio precedente alla data **del presente accordo**.

I dati necessari alla valutazione saranno acquisiti dalla Cassa Edile e da altri centri di monitoraggio che le parti si riservano di individuare ancora in futuro per meglio valutare l'andamento del settore.

A decorrere dal 1° luglio 2006 le tabelle retributive da valere per la provincia di Alessandria, comprendenti il valore orario assegnato come Elemento Economico Territoriale ai fini del disposto dell'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n.135, sono le seguenti:

My 1

Marchi &

A. h

sono le

In vigore dal 1° MARZO 2006

	Retribuzione		Indennità			TOTALE 1			
Operai di Produzione	minima	Indennità	mensa	Indennità di	E.E.T.	A+B+C+D+	18,5% su	4,95% su	TOTALE 2
	oraria	territoriale		contingenza		E	Tot. 1	Tot.1	F+G+H
				E.D.R.					
	A	В	C	D	E	ഥ	Ð	Н	I
Operaio di 4º liv.	4,84	0,71	0,25	3,07	0,56	9,43	1,74	0,47	11,64
Operaio Spec 3º liv.	4,50	99'0	0,25	3,06	0,52	8,99	1,66	0,45	11,10
Operaio Qual 2º liv.	4,05	0,60	0,25	3,05	0,47	8,42	1,56	0,42	10,40
Operaio Com 1º liv.	3,46	0,52	0,25	3,02	0,40	7,65	1,42	0,38	9,45
(manovale specializzato)									
Custodi, guardiani, portinai,									
fattorini, uscieri ed inservienti	3,11	0,47	0,25	2,42	0,36	6,61	1,22	0,33	8,16
Custodi, portinai, guardiani									
con alloggio	2,77	0,42	0,25	2,01	0,32	5,77	1,07	0,29	7,13

A Property of the second of th

· Oall

Jui of

A Company of the comp

In De

A

An vigore dal 1° LUGLIO 2006 VALORI ORARI IN EURO

	Patrihizzona		Tudonnità						
	aven i Ouzioii C		пасшия			IOIALEI			
Operai di Produzione	minima	Indennità	mensa	Indennità di	E.E.T.	A+B+C+D+	18,5% su	4,95% su	TOTALE 2
	oraria	territoriale		contingenza		田	Tot. 1	Tot.1	· F+G+H
				E.D.R.					
	А	В	C	D	田	[L	G	H	I
Operaio di 4º liv.	4,84	1,08	0,30	3,07	0,34	9,63	1.78	0.48	11.89
Operaio Spec 3º liv.	4,50	1,00	0,30	3,06	0,32	9,18	1.70	0.45	11.33
Operaio Qual 2º liv.	4,05	0,91	0,30	3,05	0,28	8.59	1.59	0.43	10.61
Operaio Com 1º liv.	3,46	0.78	0.30	3.02	0.24	7 80	7 7 7	2,6	10,01
(manovale specializzato)			2000	2,000	1740	7,00	1,44	0,39	9,63
Custodi, guardiani, portinai,									
fattorini, uscieri ed inservienti	3,11	0,70	0.30	2.72	0.22	7.05	1.30	0.35	000
Custodi, portinai, guardiani					-	20,5	00,1	0,00	0,70
con alloggio	2,77	0,62	0,30	2,42	0,19	6.30	1.17	0.31	7 78
							4341	1,7,7	161

In vigore dal 1° GENNAIO 2007

1
1
۹
,
1
ì
7
į
4
)
í
Ì
ì
3

	Retribuzione		Indennità			TOTALE			
Operai di Produzione	minima	Indennità	mensa	Indennità di	E.E.T.	A+B+C+D+	18,5% su	4,95% su	TOTALE 2
	oraria	territoriale		contingenza		H	Tot. 1	Tot.1	F+Ö+H
				E.D.R.					
	А	В	C	D	ш	IT	G	H	<u></u>
Operaio di 4º liv.	5,09	1,08	0,30	3,07	0,34	9,88	1,83	0,49	12.20
Operaio Spec 3° liv.	4,73	1,00	0,30	3,06	0,32	9,41	1,74	0.47	11.62
Operaio Qual 2° liv.	4,26	0,91	0,30	3,05	0,28	8,80	1.63	0.44	10.87
Operaio Com 1º liv.	3,64	0,78	0,30	3.02	0.24	7.98	1 48	0.40	98.0
(manovale specializzato)							2,10	0,10	2,00
Custodi, guardiani, portinai,									
fattorini, uscieri ed inservienti	3,28	0,70	0,30	2,72	0.22	7.22	1 34	98 0	8 97
Custodi, portinai, guardiani								260	2,72
con alloggio	2,91	0,62	0,30	2,42	0,19	6,44	1,19	0.32	7.95
									-

Au 00

VALORI ORARI IN EURO In vigore dal 1° SETTEMBRE 2007

OTALE 2 F+G+H

12,43 11,83 11,06 10,02

70,6

8,09

	Retribuzione		Indennità			TOTALE 1		-	
Operai di Produzione	minima	Indennità	mensa	Indennità di	E.E.T.	A+B+C+D+	18,5% su	4,95% su	TC
	oraria	territoriale		contingenza		田	Tot. 1	Tot.1	1
				E.D.R.					
	А	В	C	D	ш	IT	G	Н	
Operaio di 4º liv.	5,09	1,27	0,30	3,07	0,34	10,07	1,86	0.50	
Operaio Spec 3º liv.	4,73	1,18	0,30	3,06	0,32	65,6	1.77	0.47	
Operaio Qual 2º liv.	4,26	1,07	0,30	3,05	0,28	8,96	1.66	0.44	
Operaio Com 1º liv.	3,64	0,92	0,30	3,02	0.24	812	1.50	0.40	
(manovale specializzato)							000	0,10	
Custodi, guardiani, portinai,									
fattorini, uscieri ed inservienti	3,28	0,83	0,30	2.72	0.22	735	1 36	0.36	
Custodi, portinai, guardiani						255	1,50	0,00	
con alloggio	2,91	0,74	0,30	2,42	0,19	6.56	121	0.32	
							A the a	2000	

In vigore dal 1° MARZO 2006

VALORI MENSILI IN EURO

		Stipendio	0	Indennità			Indennità				
		minimo		di contingono		1	TITO TITO	1			
CATEGORIE		1.	1	ur commigenza	Fremio		mensa	H	E.E.T.		Retrih
		mensile		E.D.R.	Prod.					Ĺ	Poto12
1ª Categoria Super	7º liv	£ 1 107	1 107 17 6			-					Lotale
(()			1,1,	544,15	T)	154,05 €	43,25	Ψ	139.60	4	2 078 22
1" Categoria	6° liv	€ 1.077.45	7.45	£ 530 06	Q	0					4.010,44
38 0.1				02,200	C 144,33	33 E	43,25	Ψ	125,64	Θ	1.930.63
2 Categoria	5° liv.	E 897	897,87	€ 533 68	q						
	1100000000		1	00,000	-	77	43,73	T)	104,70	W	1.698 92
Assistente Lecnico	4° liv.	€ 838	838.03	6 53150	J	0		-			200000
(già in terza categoria)						103,90 t	43,25	W	97,72	(1)	1.614,54
			+								
3ª Categoria	3° liv.	€ 778	778.16 E	520 40	9	5		(
da Cotomoria			0 0 0	747,47	U	73,47 E	43,25	(1)	90,74	E	1.535.06
+ Categoria	2° liv.	€ 700	700,35 6	€ 526.76	F. 82.20	9 00	12 25	((
4ª Categoria - 1º Imn	10 1;;;	001	0					U	81,6/ E	E	1.434,23
	, 11V.		298,39 E	523,20	E 71,3	71,35 E	43.25	4	08 69	J	1 306 10
									00,00)	1.000.17

IMPIEGATI MARZO 2006

In vigore dal 1° LUGLIO 2006

Ć	-	5
ļ	Y	4
,	=)
ļ	-	4
4	2	14
١		4
۶	5	2
4	×	7
f		4
Ç	Y	7
()
þ	_	4
Ī	d	4

		S	Stipendio	Indennità			Indennità				
			minimo	di contingenza	Premio		mensa	H	E.E.T.		Retrib.
CATEGORIE			mensile	E.D.R.	Prod.						Totale
1ª Categoria Super	7° liv.	e	1.197,17	E 544,15	€ 245,77	3 LL	51,90	e	83,80	θ	2.122,79
1ª Categoria	6° liv	Ψ	1.077,45	€ 539,96	€ 226,87	37 E	51,90	Э	75,42	Э	1.971,60
2ª Categoria	5° liv.	Ψ	897,87	€ 533,68	€ 188,21	21 E	51,90	Э	62,85	Э	1.734,51
Assistente Tecnico	4° liv.	Ψ	838,03	E 531,58	€ 168,16	€ 9	51,90	e	58,66	e	1.648,33
(già in terza categoria)											
3ª Categoria	3° liv.	е	778,16	е 529,49	Э	153,03 €	51,90	Э	54,47	Э	1.567,05
4ª Categoria	2° liv.	E	700,35	€ 526,76 €	€ 135,86	36 E	51,90	(49,02	e	1.463,89
4ª Categoria - 1º Imp.	1° liv.	Θ	598,59 €	€ 523,20 €		21 E	117,21 € 51,90 €	(i)	41,90 E	e	1.332,80

VALORI MENSILI IN EURO

			Stipendio	Indennità			Ind	Indennità				
			minimo	di contingenza	Pr	Premio	H	mensa	[I	FFT		Petrik
CATEGORIE			mensile	E.D.R.	Ь	Prod.						Totalo.
1a Categoria Super	7° liv.	e	1.258,71	€ 544,15	(4)	245.77 €	(H)	51 90	(H	83.80	Q	2 18/1 22
1ª Categoria	6° liv	(h)	1.132,83	E 539.96	(u)	226.87	4	51 90) u	75.47) (00 700 0
2ª Categoria	5° liv.	Ψ	944,02 €		(H)	188 21) (4	51 90) (1	4,00	_	1 700 66
Assistente Tecnico	4º liv	(1	881 11) (126001		0,10) (00,20	_	1.700,00
(già in terza categoria))	001,11	231,30 €	D	108,10 € 51,90	U	51,90	W)	58,66	(H	1.691,41
3ª Categoria	3º liv	a	818 16		Q	157 00	(
1ª Cotogonia) (010,10	ا د	U	153,03	D	51,90	4	54,47	9	1.607,05
+ Categolia	2° IIV.	U	736,35	€ 526,76 €	e	135,86	P	51,90	Э	49,02	Э	1.499,89
4ª Categoria - 1° Imp.	l° liv.	Ψ	629,36 €		Ψ	117.21 €	4	51 90 6	a	71 00 €	Q	1,362.57

In vigore dal 1° GENNAIO 2007

In vigore dal 1° SETTEMBRE 2007

VALORI MENSILI IN EURO

		-	Stipendio	Indennità			Inc	Indennità					
			minimo	di contingenza		Premio	1	manco	D	TT	1	:	
CATEGORIE			meneila	0 0 0	1			CHSa	i i	E.E. 1.		Ketrib.	
		+	HICHOHIC	E.D.K.		Prod.						Totale	
1ª Categoria Super	7° liv.	E	1.258,71	€ 544,15	Ψ	293 65 €	a	51 00	U	03 00	-		
13 7	,					1000)	01370)	00,00	U	7.727,71	
1 Categoria	6° liv	e	1.132,83	€ 539,96	Ψ	269.97	q.	51 90	U	75 17	Q	000000	
)a Catacania						10,30		21,70	١	74,01	U	2.0/0,08	
2 Calegoria	5° liv.	(H)	944,02	€ 533.68	(4)	224 12	a	51 00	U	30 63	C	010	
E						2		01,10)	07,00	D	1.810,27	
Assistente Lecnico	4° liv.	(L)	881.11	E 531 58 E	U	201 60	J	6100	(((1
(già in terza categoria))	401,00		06,10	n	28,66 €	E	1.724,93	
(number of the control of the contro		+											
3ª Categoria	3° liv.	Ψ	818.16 E	529 49	U	10416	Q	0014	0				
(;		-		(1,14)	٥	104,10	U	06,10		54,47	Ψ	1.638,18	_
4ª Categoria	2° liv.	Ψ	736,35	€ 526.76 €	9	163.87	Û	51 00	J	40.00	C	000	$\overline{}$
						2000		21,70	١	43,02	U	06,120.1	_
4- Categoria - 1° Imp.	1° liv.	(J)	629,36 €	€ 523.20 €	Û	141 15 6 51 00 0	Q	21 00	(000	(7	
)	1 1111		115	1	ALL LULI L	7	1 200 51	*

Age of the second secon

H

Au W

The Sa

TABEL

Le suddette tabelle potranno variare in conformità di nuove disposizioni introdotte da accordi nazionali e provinciali o da norme di legge.

Nella determinazione del valore assegnato come Elemento Economico Territoriale si è tenuto conto del disposto del II comma del punto IIIº dell'Accordo Nazionale 23 marzo 2006 che stabilisce che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale siano conglobati nell'Indennità Territoriale di settore e nel Premio di Produzione.

L'erogazione effettuata e riscontrata per l'anno in corso, così come sopra determinata, corrisponderà all'importo dell'E.E.T. dovuto se ci sarà un riscontro positivo dei parametri da effettuarsi con l'accordo previsto a dicembre sempre dell'anno di competenza. L'importo dell'E.E.T. determinato per il mese di dicembre potrà altresì essere erogato mensilmente in conto premio di risultato per l'anno successivo.

Se la verifica di fine anno dei parametri porterà ad una valutazione complessiva positiva il valore indicato, ed eventualmente già erogato in quota oraria, potrà usufruire della decontribuzione prevista ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n.135.

Ai fini dell'applicazione delle norme contrattuali si terrà conto dell'importo base dell'E.E.T. come indicato dagli artt. 24 e 44 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

In presenza di una valutazione negativa le parti si riservano una più approfondita analisi dei parametri per individuare le cause, anche esterne al settore, che possono avere influito sulla dinamica dei parametri stessi al fine di apportare, per il successivo anno, le rettifiche che dovessero essere ritenute necessarie per una più reale considerazione dell'andamento del settore.

I parametri potranno essere rideterminati ed integrati, in sede di verifica annuale secondo quanto precedenza indicato.

Nota a verbale 1)

Le parti si danno atto che la struttura individuata per la determinazione dell'E.E.T. risponde alle richieste contenute nel c.2 dell'art. 2 della legge 23 maggio 1997, n.135 in quanto fa riferimento a parametri economici che a livello provinciale rappresentano l'andamento della produttività, qualità e competitività del settore stesso.

M

Alli Sa

Sar

Art. 7 MENSA

A) L'impresa in relazione all'ubicazione disagiata del cantiere, alla durata, alla tipologia ed alla estensione delle fasi lavorative dei lavori, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta ed impegno di almeno 20 dipendenti, provvederà, ove possibile, affinchè nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio di mensa.

Il pasto sarà costituito da un primo, da un secondo e contorno, pane, mezzo litro di acqua minerale e un frutto e la sua composizione sarà predeterminata tra l'impresa e i delegati aziendali. Il costo complessivo dei pasti sarà ripartito in misura di un quarto a carico del dipendente e di tre quarti a carico dell'impresa con una esposizione massima per l'impresa stessa di € 5,29 a decorrere dal 1º luglio 2006.

Nel caso di ricorso a servizio esterno il costo complessivo del pasto sarà predeterminato tra l'impresa e i delegati aziendali entro i limiti della normalità. Il costo complessivo del pasto sarà ripartito in misura di tre quarti a carico del datore di lavoro e un quarto a carico del lavoratore.

B) Anche se il numero dei dipendenti è inferiore a venti, si potrà ricorrere a servizi mensa esterni posti nelle immediate vicinanze del cantiere qualora la maggioranza dei lavoratori occupati risulti interessata. Il costo complessivo del pasto (composto come sopra indicato) sarà ripartito in misura di un quarto a carico del dipendente e di tre quarti a carico dell'impresa con una esposizione massima per l'impresa stessa di € 5,29 a decorrere dal 1° luglio 2006.

Quanto sopra verrà riconosciuto in entrambi i casi per 5 giorni settimanali e subordinatamente alla effettiva prestazione della normale attività lavorativa.

Tale trattamento sarà comunque riconosciuto nelle giornate in cui è prestata l'intera attività lavorativa.

Ai lavoratori che non usufruiscono della normativa precitata verrà erogata una indennità oraria sostitutiva pari a € 0,30 a decorrere dal 1° luglio 2006.

In relazione a quanto sopra, la predetta indennità oraria entra a far parte degli elementi della retribuzione di cui all'art. 18 del presente contratto integrativo provinciale.

Le Imprese che sono stabilmente impegnate in appalti nell'ambito di stabilimenti industriali sono disponibili affinchè ai propri dipendenti edili possa essere concesso, nei limiti della normativa precisata, di usufruire della mensa gestita all'interno dello stabilimento.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che l'indennità sostitutiva di mensa non spetta comunque agli operai che non vogliono consumare il pasto caldo garantito dal servizio di mensa del cantiere o dal servizio esterno.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate nelle aziende.

7



Art. 9 FERIE

In attuazione dell'art. 15 del CCNL 20 maggio 2004 si concorda che nel periodo 15 luglio - 30 settembre ai lavoratori verrà di norma concesso di godere un periodo di ferie collettive di almeno due settimane da comunicare agli operai entro il 31 maggio di ogni anno.

Il godimento di una delle restanti settimane di ferie collettive avverrà nel periodo delle festività di fine anno.

Le ferie eventualmente residue spettanti al singolo operaio e non ancora utilizzate secondo i termini dei precedenti commi, saranno godute, in periodi diversi su richiesta di quest'ultimo da avanzare almeno 48 ore prima e verranno concordate con il datore di lavoro contemperando le esigenze produttive dell'impresa con quelle personali del lavoratore.

Qualora l'impresa ravvisi la necessità di una distribuzione delle settimane di ferie diversa da quella prevista al primo comma, ferma restando la concessione di un minimo di due settimane, le altre settimane di ferie, sentite le esigenze espresse dalla rappresentanza sindacale od in mancanza dai lavoratori interessati, potranno avere una diversa distribuzione da concordarsi, tra le parti, entro il 31 maggio di ogni anno.

In caso di valutazioni divergenti, l'esame verrà effettuato in sede sindacale con la partecipazioni delle Organizzazioni stipulanti.

Diversi periodi di godimento delle ferie potranno essere definiti con i delegati aziendali o con i lavoratori interessati e con l'eventuale intervento, se richiesto, delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, di norma non oltre il 30 giugno di ogni anno.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato fino ad un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le disposizioni di cui all'art. 10.

9

A Musel A

Art. 11 CONTRIBUTO PER ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Con riferimento all'art. 29 del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi, attualmente previsto nella misura del 4,25% (quattrovirgolaventicinque), è dovuto a decorrere dal 1 Ottobre 2006 nella misura del 4,15% (quattrovirgolaquindici) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del succitato CCNL 20 maggio 2004.

Si danno atto le parti che l'importo relativo alla riduzione contributiva dello 0,10% di cui sopra dovrà, previo accordo tra le parti sociali, essere accantonato nel fondo mutualizzazione Prevedi.

La misura del contributo per Anzianità Professionale Edile potrà essere variata nel corso di validità del presente contratto in relazione all'andamento della gestione; salvo diversa determinazione delle Organizzazioni territoriali contraenti, la nuova misura contributiva avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sarà stata concordata tra le Organizzazioni territoriali medesime.

Il detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Alessandria, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti i compiti previsti dalla specifica normativa nazionale.

M

A Mineth & All

Art. 13 TRASFERTA

La diaria giornaliera di cui all'art. 21, punto A) secondo comma, del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004 è corrisposta in provincia di Alessandria alle condizioni e con criteri di cui in appresso.

L'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un luogo diverso da quello per il quale è stato assunto ma compreso in una fascia delimitata da una distanza di 7 (sette) chilometri non ha diritto a percepire una diaria.

Se l'operaio è comandato a prestare la propria opera in una fascia compresa oltre i 7 (sette) chilometri ha diritto, con decorrenza 1° luglio 2006, ad una diaria di € 0,15 al chilometro da erogarsi per i chilometri che superano i sette di franchigia.

L'importo della diaria così determinata verrà, erogato in misura doppia in considerazione della percorrenza necessaria per l'andata e il ritorno.

Le eventuali maggiori spese di trasporto da riconoscersi all'operaio comandato in trasferta, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si concretizzano nel rimborso del prezzo del biglietto del mezzo pubblico che il lavoratore può usare nella normalità.

Nel caso in cui il lavoratore non possa utilizzare un mezzo pubblico e debba ricorrere ad un suc mezzo privato di locomozione gli verrà riconosciuto, con decorrenza dal 1º luglio 2006 rimborso del costo d'uso effettivo del mezzo nelle seguenti misure:

- per autovetture: € 0.28 al Km

- per motociclette e motocicli : € 0,10 al km

I chilometri da considerare a base del rimborso sono quelli per i quali si eroga la diaria di cui ai commi precedenti.

Se l'impresa provvede al trasporto degli operai sul posto di lavoro, agli stessi non compete alcun rimborso delle maggiori spese di trasporto.

Per il computo dei km da considerare in attuazione della presente normativa si fa riferimento, compatibilmente con l'effettiva situazione oggettiva:

- al palazzo comunale o, trattandosi di un centro abitato non sede di comune, al concentrico della località stessa;
- al cantiere, per il quale il lavoratore è stato specificatamente assunto;
- al luogo da considerarsi, in casi particolari, tra le parti.

Al lavoratore, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in trasferta, superati i 10 km. (percorrenza di sola andata e compresi i sette km di franchigia) per i dipendenti di Imprese con cantieri in movimento ed in estensione (imprese stradali, imprese fluviali, Imprese di costruzione linee elettriche e telefoniche) e superati i 22 km (percorrenza di sola andata compresi i sette km di franchigia) per i dipendenti di Imprese di costruzioni edili, spetta l'erogazione di un pasto caldo composto da un primo, da un secondo con contorno e pane, da mezzo litro di acqua minerale e da un frutto in un locale individuato dall'impresa e ai costi normali e correnti.

L'erogazione del pasto caldo in trasferta comporta la non erogazione ad ogni effetto contrattuale della indennità sostitutiva di mensa.

Ricorrendo gli estremi chilometrici suindicati ed essendo il lavoro espletato in luogo difforme dalla dimora abituale con conseguente disagio del personale occupato e non ricorrendo le condizioni di maggior favore derivante da avvicinamento alla residenza o abituale dimora che comportino un effettivo vantaggio l'erogazione del pasto caldo viene erogata a richiesta dei lavoratori interessati.

Con accordo tra le parti può esser prevista in particolari situazioni operative, in sostituzione dell'erogazione del pasto caldo, una maggiorazione dell'importo della diaria giornaliera pari a $\in 9.00$.

La diaria ed il rimborso delle maggiori spese non sono dovuti qualora il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro e di prestare integralmente la normale attività giornaliera.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria.

In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui alla presente normativa. Per i lavori in estensione e in movimento si intende per "cantiere" il tronco appaltato per il qualcil lavoratore viene assunto.

Resta inteso che al cantiere sopra contemplato non è applicabile la disciplina prevista per il cantiere ferroviario dall'art. 21 lettera B) del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004.

CHIARIMENTO A VERBALE

Per i lavoratori in trasferta comandati a prestare la propria opera al di sotto delle fasce sopra descritte valgono le norme stabilite dall'art. 7 (mensa) del presente accordo.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Organizzazioni sottoscriventi il presente accordo auspicano l'attuazione della normativa sulla trasferta introdotta dal **punto IV del verbale di accordo nazionale 23 marzo 2006** ed in tal senso sono impegnati ad operare nelle rispettive competenti sedi al fine di realizzare, con l'introduzione della suddetta normativa, una omogenea fruibilità agli operai delle assistenze erogabili dalle Casse Edili di provenienza collegate alla anzianità di iscrizione e un necessario riscontro del rispetto delle norme contrattuali da parte dell'impresa che opera in trasferta fuori dei confini territoriali.

All "Of

Minul AM

Lettera di intenti

Addì, 31 maggio 2006

Tra

Il Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria rappresentato dal Presidente pro-tempore Geom. Franco Osenga

e

la FeNEAL/UIL della provincia di Alessandria rappresentata dal Segretario Generale Sig. Soressi Roberto;

la FILCA/CISL della provincia di Alessandria rappresentata dal Segretario Generale Sig. Simeone Silio;

la FILLEA/CGIL della provincia di Alessandria rappresentata dal Segretario Generale Sig. Adelchi Puozzo;

visto

gli argomenti di cui alla Ipotesi di Piattaforma presentata dalle Organizzazioni Sindacali suddette e non contenute nell'accordo del 31.5.2006.

ritenuto

che le parti sociali riconoscono che si tratta di argomenti meritevoli di ulteriore approfondimento e studio si procedere a questa valutazione:

sarà costituito un gruppo di lavoro sulle ricadute economiche e sociali da istituire di comune accordo tra le parti e il risultato sarà posto all'attenzione delle rispettive strutture Nazionali entro il 31.12.2006.

Letto, confermato, sottoscritto

COLLEGIO COSTRUPTORI EDILI

ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI

Confartigianato

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI C.N.A. FeNEAL/UIL

FILCA/CISL

FILLEA/CGIL

Accordo 7.6.2001